

**COMUNE di SOSPIRO**

PROVINCIA di CREMONA

Piazza Libertà, 12 - 26048 Sospiro (CR) - tel.: 0372 623101 - fax: 0372 621275

Codice Fiscale e Partita IVA: 00304310196 - www.comune.sospiro.cr.it

Ordinanza N°06/2020

Sospiro, 21 marzo 2020

OGGETTO: CHIUSURA DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE IN SOSPIRO VIA TIDOLO**IL SINDACO**

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.L. n° 6/2020 recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

Visto il D.L. n° 9/2020, avente ad oggetto: «*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che «*A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali*».

Visto il D.P.C.M. 08.03.2020, avente ad oggetto: «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», con particolare riferimento all'art. 1, comma 1, lett. a), che prescrive «*di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute*»;

Visto il D.P.C.M. 09.03.2020 recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», con particolare riferimento all'art. 1, comma 2, che testualmente dispone: «*Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico*»;

Visto il D.P.C.M. 11.03.2020 recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*»;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi;

DATO ATTO che nei succitati dpcm, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: «*di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute*»



COMUNE di SOSPIRO

PROVINCIA di CREMONA

Piazza Libertà, 12 – 26048 Sospiro (CR) - tel.: 0372 623101 – fax: 0372 621275

Codice Fiscale e Partita IVA: 00304310196 – www.comune.sospiro.cr.it

CONSIDERATO che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Sospiro e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi del dpcm citato, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9;

RITENUTO, in considerazione di quanto dinnanzi evidenziato, di adottare, a far tempo dall'entrata in vigore del presente provvedimento e fino al termine dell'emergenza sanitaria, specifiche misure volte, da una parte, al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 e dall'altra, al mantenimento dei servizi essenziali per la cittadinanza ed alla semplificazione del rapporto con i cittadini/utenti, con particolare riferimento alla chiusura del Centro di Raccolta Rifiuti di Via Tidolo, garantendo il servizio pubblico essenziale di raccolta rifiuti tramite la raccolta porta a porta già in essere,

RICHIAMATO il comma 4, dell'art. 50, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

a chiusura del Centro di Raccolta Rifiuti di Via Tidolo,

DISPONE

che la presente ordinanza resti in vigore fino a revoca.

che la Polizia Locale e gli altri Agenti delle Forza Pubblica provvedano alla vigilanza per l'esatta **osservanza** del presente provvedimento.

AVVERTE

Che a norma della L. 241/1990, artt. 3, Responsabile del Procedimento è l'arch. Assandri Alberto, Resp. dell'Area Tecnica.

Che ai sensi dell'art.3 della L. 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso in via gerarchica al prefetto;

Si dà atto che la presente ordinanza viene comunicata :

- al Prefetto della Provincia di Cremona
- alla Polizia Locale del Comune di Sospiro
- alla stazione Carabinieri di Sospiro
- all'Ufficio tecnico del comune di Sospiro

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, pubblicato sul sito internet del comune di Sospiro e affisso all'ingresso del centro di raccolta comunale.

il Sindaco

Fausto Ghisolfi

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE
AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.Lgs 82/2005 E S.M.I.